

INTRA STATISTICI

Stando ai commenti dei mezzi d'informazione (Sole-24 ore del 24.1.2017), l'eliminazione dell'INTRASTAT, per le operazioni d'acquisto UE di beni e servizi, **registrate a partire dall'1.1.2017**, non è completa, in quanto lo stesso modello **deve essere ancora presentato** per la comunicazione dei **dati statistici**.

PREMIATA L'INNOVAZIONE DALLA LEGGE DI BILANCIO

La legge n. 232/2016 incrementa gli **incentivi** per gli investimenti su **tecnologie** e beni finalizzati all'**innovazione tecnologica** della produzione. L'<**iperammortamento**>, che porta al 250% il costo figurativo ammortizzabile per l'investimento in beni materiali, funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese, può essere **combinato** col <**superammortamento**>, che aumenta al 140% il costo ammortizzabile di **software** ed altri dispositivi, connessi coi beni di cui sopra. Per quanto riguarda il **credito d'imposta per <ricerca e sviluppo>**, a partire dall'1.1.2017: - la misura del credito è stata portata al 50% di tutte le spese incrementali ammissibili; - l'**importo massimo** annuale del beneficio è aumentato da 5 a **20 milioni**; - il personale impiegato in tale attività, pur <altamente qualificato>, **non deve necessariamente** essere fornito di un <dottorato di ricerca> o di una <laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico>. Come prevede la circolare dell'Agenzia n. 5/E/2016, è possibile **beneficiare contemporaneamente** del credito per <ricerca e sviluppo> ed ammortamento <rafforzato>, ma il **maggior costo** fiscalmente riconosciuto in base al secondo incentivo **non potrà concorrere** a determinare il credito d'imposta (per R&S). Inoltre, sempre la citata circolare, afferma che il **cumulo** dei due benefici non può superare il costo complessivo dell'investimento.

NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Nel corso di un'interrogazione parlamentare, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune conferme alla **procedura** di acquisto in sospensione IVA, da adottare a partire **dall'1.3.2017**. In particolare, è

chiarito che l'**importo** da indicare nelle <**dichiarazioni d'intento**>, da inviare ai fornitori, ha solo quale **limite il <plafond> totale disponibile**. Ovviamente, l'importo da acquistare in sospensione può essere **modificato**, sia in **aumento**, sia in **diminuzione**; nel primo caso, deve essere presentata una **nuova <dichiarazione d'intento>**, nel secondo basta una comunicazione di **revoca o sospensione**.

DETRAZIONI 2017 PER INTERVENTI SISMICI

La <legge di stabilità> 2017 ha disposto per il corrente anno la **proroga** della detrazione per le spese relative ad interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche** (art. 16-bis, comma I, lettera i-, del TUIR), introducendo alcune novità. A partire **dal 2017 e fino al 2021**, per le <**procedure autorizzatorie**> iniziate **dopo l'1.1.2017**, spetta una **detrazione d'imposta del 50%**, fino ad un ammontare complessivo delle spese **non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare**. Tra le spese detraibili rientreranno anche quelle sostenute per la **classificazione** e la **verifica sismica** degli edifici. La detrazione è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo, a partire dall'anno di sostenimento delle spese. Sono interessati al provvedimento gli **edifici, ad uso abitativo e produttivo**, ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (**zona 1 e 2**) e nella **zona sismica 3**, individuate dall'**ordinanza** del Presidente del Consiglio dei ministri **n. 3274 del 20.3.2003** (l'elenco delle zone è facilmente consultabile su INTERNET). E' inoltre previsto un **incremento** di aliquota (al 70%), qualora dalla realizzazione degli interventi derivi il passaggio ad una **<classe di rischio> inferiore**; l'aliquota è aumentata all'80% se la riduzione di rischio è di **due classi**. Con un apposito decreto da emanare entro il prossimo 28 febbraio saranno stabilite le **linee guida** per la **classificazione del rischio sismico** delle costruzioni e le modalità che i tecnici dovranno seguire per attestarlo. Per gli interventi realizzati sulle **parti comuni** degli edifici condominiali il **limite di spesa** è di **96 mila euro**, moltiplicato per il numero delle **unità immobiliari** di cia-

scun edificio; qualora gli interventi comportino una **riduzione di <classe di rischio>**, le aliquote di cui sopra sono **aumentate** rispettivamente al 75% (una <classe di rischio> in meno) ed all'85% (due <classi di rischio> in meno). I soggetti beneficiari della detrazione possono **cedere il proprio credito** ai fornitori od a terzi (ma non a banche o istituti finanziari), con le modalità che saranno specificate con apposito provvedimento dell'Agenzia.

COLLEGIO SINDACALE: SICUREZZA, AMBIENTE E PRIVACY

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, con le **Norme di comportamento** numeri 3.1 e 3.2, fornisce indicazioni sulle **modalità di controllo** in materia di <rischi tecnici>. Riguardo alla sicurezza sul lavoro, è consigliata l'**individuazione dei soggetti dotati di deleghe di funzioni**, come il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente ed i lavoratori incaricati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e comunque gestione dell'emergenza. Sotto l'aspetto **documentale**, è opportuno constatare l'intervenuta **attività di formazione del personale dipendente**, nonché l'esistenza del **documento di valutazione dei rischi**, con apposizione di data certa, ed **eventuali contestazioni**. In merito alla **sicurezza dei macchinari e attrezzature**, è opportuna la verifica, per quelli realizzati **dopo il settembre 1996**, della sussistenza delle **targhette** di marcatura CE, la dichiarazione CE di conformità ed il **manuale di <uso e manutenzione>** in lingua italiana. Per le macchine ed attrezzature prodotte **prima** del periodo di cui sopra, è invece richiesta la sussistenza dell'<**attestazione di conformità** ai requisiti di sicurezza> (Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008), oltre al manuale d'<uso e manutenzione> in lingua italiana. E' opportuno anche verificare la presenza di eventuali **contenziosi potenziali** o in corso. Riguardo al tema **ambientale**, i sindaci devono assumere informazioni sull'assoggettamento a **normative di riferimento o autorizzazioni**,

ed anche in questo ambito, verificare la **presenza di figure responsabili** di funzioni e lo svolgimento di **attività di formazione**, oltre all'esistenza di **contestazioni** in materia. Quanto alla *<privacy>*, sono di rilievo i controlli sull'**esecuzione degli adempimenti** di cui al D. Lgs n. 196/2003, in particolare se sia stata fornita l'**informativa** nel caso di **<dati sensibili>**, se siano state richieste le opportune **autorizzazioni** e l'adozione delle misure minime di **protezione dei dati** (*password*, salvataggio dati, documento programmatico).

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI: CHIARIMENTI

EQUITALIA, nel corso di un <tavolo tecnico> con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, ha risposto ad una serie di **quesiti** di interesse generale, riguardo alla **<rottamazione dei ruoli>**. Come noto, per effetto dell'art. 6 della L. n. 225/2016, il contribuente che ha in corso **cartelle di pagamento non onorate ed accertamenti esecutivi/avvisi di addebito**, sussistendo i requisiti previsti dalla norma, può presentare apposita **istanza**, impegnandosi a pagare le imposte, per ottenere lo **stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative**. Rientrano nell'ambito della definizione agevolata, i **carichi affidati all'Ufficio** nel periodo **1.1.2000 – 31.12. 2016**. L'Agente della riscossione ha precisato che all'istanza di cui sopra può fare seguito la **rinuncia del contribuente entro il 31 marzo prossimo**. Nell'ipotesi di presentazione dell'istanza da parte di un soggetto **diverso** dal contribuente, è prevista la **delega** in una apposita sezione del modello, con obbligo di **allegare copia** di un **documento di identità del delegante e del delegato**, anche in caso di inoltro della dichiarazione per *e-mail* o PEC. A seguito del **mancato pagamento** delle somme previste dalla definizione agevolata, sarà **revocata la sospensione dei ruoli** ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle **rate della dilazione precedentemente concessa**. Nell'ambito della procedura **fallimentare**, l'Agente della riscossione ha chiarito che il **curatore** è legittimato a presentare la **dichiarazione di adesione**, preventiva-

mente **autorizzato dal giudice delegato**, col parere favorevole dei creditori. EQUITALIA assicura inoltre che, anche se sono in corso **pagamenti di fatture da parte di enti pubblici**, in pendenza dell'istanza di adesione, **non avvierà** nuove azioni cautelari e/o esecutive e **non proseguirà** quelle già avviate, a meno che non si trovino in fase avanzata dell'*iter* procedurale.

CESSIONE D'AZIENDA: IMPONIBILE PER IMPOSTA DI REGISTRO

Nella determinazione della **base imponibile**, ai fini dell'applicazione dell'**imposta di registro**, in ipotesi di **cessione d'azienda**, le passività sono considerate in diminuzione solamente se **inerenti** al ramo d'azienda ceduto. Nei casi controversi, questa valutazione deve avvenire considerando le **argomentazioni e la documentazione offerta dal contribuente**; deve cioè verificarsi la sussistenza di un **collegamento** tra le passività gravanti sui beni conferiti e l'**acquisizione del bene <azienda>** da parte del cessionario. E' quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 2048 del 27.1.2017.

RISTRUTTURAZIONE: DETRAZIONE 50% PER SPESE ACCATASTAMENTO

Come prevede il comma II dell'art. 16-bis del TUIR, che disciplina la detrazione IRPEF per le spese di **recupero del patrimonio edilizio**, beneficiano della detrazione 50% anche quelle di **progettazione e professionali** connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici, e quindi, anche le spese per il **nuovo accatastamento** del fabbricato.

INTERESSI PASSIVI BANCARI: RILEVAZIONE PER COMPETENZA

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 2424-bis, comma VI, del Codice civile (dall'art. 5 del Decreto MEF-CICR n. 343 del 3.8.2016), gli **interessi passivi bancari**, maturati dall'1.10.2016 **non saranno sommati al capitale**, salvo specifica autorizzazione del <correntista> (revocabile in qualsiasi momento). Essi saranno addebitati solo **all'1.3.2017** e dovranno essere pagati **<a parte>** (utilizzando contanti, assegni o altre risorse finanziarie). Quindi, sull'estratto conto bancario, i primi giorni di gennaio 2017,

saranno (con valuta 31.12.2016) solamente **addebitati gli oneri bancari** ed accreditati gli **interessi attivi**. Resta ferma in ogni caso, da parte del correntista, la rilevazione **in contabilità**, sia ai fini civili, sia fiscali, per **competenza** (2016), degli interessi passivi (maturati a tutto il 31.12.2016). Anche lo scomputo della **ritenuta d'acconto** (26%) sugli interessi attivi avviene per **competenza**, in riferimento all'esercizio 2016.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	02/02/17	26/01/17
3 mesi	-0,333	-0,333
6 mesi	-0,247	-0,247
1 anno	-0,103	-0,103
CAMBI	02/02/17	26/01/17
Euro - USD	1,0808	1,0700
Euro - yen	121,40	122,40
SPREAD	02/02/17	26/01/17
Btp vs BUND 10 years	180,3	175,2

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.